Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

**Risposta n. 212/2026**

***OGGETTO: Trattamento ai fini IVA applicabile alla tariffa per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Il Consorzio dei comuni ALFA - società cooperativa (di seguito "*Consorzio*"o "*Istante*") fa presente che le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 2026, n. 14, in materia di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dai pubblici registri dei veicoli fuori uso destinati alla rottamazione, anche se gravati da fermo amministrativo, hanno introdotto significative modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante l'attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, inserendo, in particolare, nell'articolo 5, i nuovi commi 8-*bis* e 8-*ter*.

Il citato comma 8-*bis* stabilisce che alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro della motorizzazione o dal registro unico telematico di un veicolo fuori uso destinato alla rottamazione non può essere opposta l'iscrizione del fermo amministrativo.

Inoltre, il successivo comma 8-*ter* attribuisce ai comuni, alle province, alle città metropolitane e agli enti proprietari delle strade il compito di attestare l'inutilizzabilità dei veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati o acquisiti per occupazione; l'attestazione deve essere comunicata al proprietario risultante dal PRA entro sette giorni e, in assenza di opposizione entro sessanta giorni, l'ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione del veicolo dal PRA, fermo restando che la rimozione è immediata quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela ambientale, esigenze militari o urgenti e improrogabili motivi del patrimonio stradale.

Il *Consorzio* rappresenta, altresì, che:

- l'articolo 2 della citata legge n. 14 del 2026 introduce disposizioni analoghe nell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", mediante l'inserimento dei nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*;

- l'articolo 3 della stessa legge n. 14 del 2026 qualifica espressamente il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso come servizio a domanda individuale, ricompreso tra quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983; il medesimo articolo 3 prevede che i comuni determinano il costo complessivo e le relative tariffe del servizio fornito, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

L'*Istante* fa presente che la suddetta attestazione deve essere rilasciata dal competente ufficio della Polizia locale o dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada e, nei casi di veicolo sottoposto a fermo amministrativo, deve essere allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA.

Il *Consorzio* riferisce che il servizio, nel suo complesso, comporta una serie di attività - istruttorie, verifiche tecniche, sopralluoghi per accertare l'effettiva inutilizzabilità del veicolo, spostamenti e impegno operativo del personale della Polizia locale - i cui costi, diretti e indiretti, saranno coperti mediante una tariffa stabilita dai comuni.

Tanto premesso, l'*Istante* chiede di conoscere se detta tariffa, finalizzata al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso, debba o meno essere assoggettata a IVA.

## SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante*, pur rilevando che il servizio in esame rientra tra quelli a domanda individuale, ritiene che, nel caso di specie, sia necessario fare riferimento all'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (di seguito *Direttiva IVA*), il quale stabilisce l'esclusione dall'IVA delle attività o delle operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici nella loro veste di "pubblica autorità", anche se a fronte di dette attività percepiscono diritti, canoni, contributi, sempre che il mancato assoggettamento all'IVA di dette attività non sia suscettibile di provocare distorsioni della concorrenza; in tal caso le medesime attività sarebbero riconducibili nell'ambito applicativo del tributo.

Il *Consorzio* ritiene, altresì, che nella fattispecie prospettata sia pacifico sostenere che il non assoggettamento a IVA delle entrate derivanti dall'attività di rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso non generi alcuna distorsione della concorrenza nei confronti del mercato privato, dal momento che il citato articolo 5, comma 8-*ter*, del d.lgs. n. 209 del 2003 attribuisce esclusivamente ai comuni, alle province, alle città metropolitane, nonché agli enti proprietari delle strade, la competenza al rilascio di dette attestazioni.

A parere dell'*Istante*, quindi, tale attività costituisce una prerogativa delle suddette amministrazioni pubbliche, che esercitano, nel caso rappresentato, un potere autoritativo ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito *Decreto IVA*), non ponendosi, altresì, in una condizione tale da provocare una distorsione della concorrenza (vedasi articolo 13 della *Direttiva IVA*).

## PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Affinché una operazione possa assumere rilevanza ai fini IVA, è necessaria la coesistenza simultanea dei presupposti impositivi (soggettivo, oggettivo e territoriale) previsti dall'articolo 1 del *Decreto IVA*, il quale dispone che l'imposta sul valore aggiunto «*si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate*».

Nel caso di specie, considerati pacificamente sussistenti i presupposti territoriale e oggettivo, è necessario verificare se possa dirsi integrato anche il presupposto soggettivo d'imposta.

Detto presupposto, nell'ambito dell'ordinamento tributario nazionale, è disciplinato dall'articolo 4 del richiamato *Decreto IVA*, il cui quarto comma prevede, con particolare riferimento agli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, che «*si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole* (...)».

Come innanzi menzionato, il successivo quinto comma del medesimo articolo dispone, tra l'altro, la non commercialità, ai fini IVA, delle «*operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità*».

Con riferimento al presupposto soggettivo, l'ordinamento unionale, all'articolo 13, paragrafo 1, della *Direttiva IVA* dispone che gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico «*non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.*

*Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza* (...)».

In sostanza, per i predetti enti pubblici, al verificarsi delle condizioni previste dalle suddette disposizioni, è disposta una deroga dai principi generali che disciplinano l'IVA (cfr. Corte di giustizia UE, sentenza causa C-79/09 del 25 marzo 2010; causa C-174/14 del 27 giugno 2015; causa C-276/14 del 30 giugno 2015).

In merito all'interpretazione e alla qualificazione dell'attività di pubblica autorità, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (di seguito CGUE) ha ribadito che l'esclusione dal tributo si giustifica nella misura in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni: esercizio dell'attività da parte dell'ente pubblico ed esercizio della stessa in quanto pubblica autorità (cfr. *inter alia* CGUE, sentenza procedimenti riuniti cause C-231/87 e C-129/88 del 17 ottobre 1989; causa C-446/98 del 14 dicembre 2000).

Con riferimento a tale ultima condizione, si evidenzia che l'esclusione dall'IVA per gli enti pubblici deve essere operata sulla base delle concrete modalità di esercizio dell'attività. In particolare, possono qualificarsi come attività svolte in veste di pubblica autorità quelle esercitate dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, caratterizzato dall'esercizio di poteri e prerogative di natura pubblicistica e fondato su un rapporto giuridico di diritto pubblico.

Di contro, devono qualificarsi come attività di natura commerciale quelle esercitate dagli enti pubblici secondo le medesime condizioni giuridiche applicabili agli operatori economici privati, in quanto svolte nell'ambito di rapporti di natura privatistica e assoggettate al regime giuridico previsto dal diritto nazionale per tali attività (cfr. CGUE, sentenze causa C-72/13 e causa C-604/19, rispettivamente del 20 marzo 2014 e del 25 febbraio 2021; Corte di Cassazione, sentenze n. 26208 e n. 28558, rispettivamente del 28 settembre e del 18 ottobre 2021, e n. 4835 del 15 febbraio 2022).

In sostanza, occorre esaminare la natura dei rapporti tra le parti, verificando se questi siano regolati mediante atti o strumenti giuridici che esprimono una relazione unilaterale e autoritativa tra l'ente pubblico e la controparte, propria dell'esercizio di poteri pubblicistici, o se invece si configurino come rapporti di natura pattizia, caratterizzati dall'assunzione di reciproci obblighi vincolanti e disciplinati secondo le regole proprie del diritto privato (cfr. CGUE, sentenza procedimenti riuniti cause C-231/87 e C-129/88 del 17 ottobre 1989; causa C-446/98 del 14 dicembre 2000; causa C-72/13 del 20 marzo 2014; causa C-604/19 del 25 febbraio 2021; risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2002, n. 339/E; risoluzione del 5 febbraio 2003, n. 25/E; risoluzioni del 12 marzo 2004, n. 36/E e del 15 novembre 2004, n. 134/E; risoluzione del 5 dicembre 2007, n. 352/E; risoluzioni del 7 agosto 2008, n. 348/E e del 6 maggio 2009, n. 122/E).

Al fine di stabilire, inoltre, se l'ente pubblico agisca o meno in veste autoritativa, non rilevano l'oggetto o lo scopo dell'attività (cfr. CGUE, sentenze cause C-446/98 del 14 dicembre 2000 e C-263/15 del 2 giugno 2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono, qualora l'ente pubblico eserciti un'attività agendo in veste di pubblica autorità, non si configura, in capo al medesimo, il presupposto soggettivo di applicazione dell'IVA, a condizione che il mancato assoggettamento al tributo non determini distorsioni della concorrenza di una certa importanza, con riferimento alle attività esercitate da operatori economici privati.

Ciò premesso, relativamente alla fattispecie prospettata, si osserva quanto segue.

La legge n. 14 del 2026 ha modificato, in particolare, l'articolo 5 del d.lgs. n. 209 del 2003, introducendo in tale disposizione il comma 8-*ter*, il quale prevede

che i «*comuni, le province e le città metropolitane o l'ente proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano l'inutilizzabilità e ne danno comunicazione senza ritardo e, comunque, non oltre sette giorni,* (...)*, al proprietario risultante dal PRA. Ove il proprietario non si opponga,* (...)*, all'attestazione di inutilizzabilità entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ente procedente può provvedere alla rimozione del veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumità pubblica, di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di tutela ambientale, nonché per esigenze di carattere militare ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la rimozione del veicolo è disposta immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso*».

Lo stesso articolo 5 del d.lgs. n. 209 del 2003, al comma 8-*bis* - introdotto anch'esso dalla legge n. 14 del 2026 - prevede che alla «*richiesta di cancellazione dal PRA o da altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente articolo, non può essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della*

*Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503* (...)».

Il successivo comma 14 del medesimo articolo 5 del citato d.lgs. n. 209 del 2003, richiamato dai citati commi 8-*bis* e 8-*ter*, stabilisce che i «*veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalità stabiliti in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 14 del 2026 prevede che tra «*i servizi a domanda individuale di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983,* (...)*, è compreso quello inerente al rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso ai fini della rottamazione*». Il successivo comma 2 della medesima disposizione prevede che il «*costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1 del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*».

Alla luce del quadro normativo delineato, salvo le eccezioni espressamente previste dall'ultimo periodo del citato comma 8-*ter*, la certificazione attestante l'inutilizzabilità del veicolo iscritto al PRA costituisce il presupposto per l'attivazione, da parte degli enti pubblici competenti, delle procedure di rimozione, demolizione e cancellazione dal medesimo pubblico registro.

Tale certificazione, richiesta esclusivamente ai comuni, alle province, alle città metropolitane e all'ente proprietario della strada, assolve, pertanto, alla funzione di autorizzare l'avvio delle suddette procedure.

Nel caso di specie, il servizio reso dall'ente pubblico implica, dunque, una serie di attività rese unilateralmente dagli enti preposti (attività istruttoria, verifiche tecniche, sopralluoghi per accertare l'effettiva inutilizzabilità del veicolo, impegno operativo del personale della Polizia locale).

In sostanza, avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività concernente il rilascio della certificazione di inutilizzabilità del veicolo fuori uso, si ritiene che la stessa debba ricondursi nell'ambito delle funzioni autoritative di natura pubblicistica proprie dell'ente pubblico istituzionalmente competente.

A conferma di tale ricostruzione, si rileva che gli enti pubblici preposti sono tenuti, in forza di un preciso obbligo di legge, ad attestare l'inutilizzabilità del veicolo rinvenuto.

Tale attività non presuppone l'instaurazione di alcun rapporto negoziale tra l'ente e il soggetto risultante quale proprietario del veicolo, né presenta i caratteri di un'attività riconducibile all'autonomia privata, secondo la prospettazione sopra delineata.

La circostanza che la medesima attività sia ricondotta tra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale (vedasi articolo 3, comma 1, della legge n. 14 del 2026) non assume, di per sé, carattere dirimente ai fini che qui interessano. Per la corretta qualificazione del trattamento applicabile agli effetti dell'IVA, occorre, infatti, procedere a un esame sostanziale delle concrete modalità di svolgimento dell'attività in questione, al fine di accertarne la riconducibilità all'esercizio di funzioni di natura pubblicistica ovvero

all'ambito dell'attività privatistica. È, dunque, la natura effettiva dell'attività esercitata, come desumibile dalle modalità del suo concreto espletamento, a costituire il criterio rilevante ai fini della determinazione del relativo regime IVA.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'attività in esame deve ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per difetto del presupposto soggettivo d'imposta, in conformità alle disposizioni normative nazionali e unionali sopra richiamate. Conseguentemente, l'IVA non è applicabile alla tariffa stabilita dai comuni per il rilascio dell'attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso.

La conclusione in ordine all'esclusione dell'attività di cui trattasi dall'ambito di applicazione dell'IVA trova, peraltro, ulteriore conferma nella circostanza che la stessa è riservata, in via esclusiva, all'ente pubblico individuato dalla legge. Tale assetto esclude, nel caso di specie, la sussistenza di profili di potenziale distorsione della concorrenza derivanti dall'esercizio di attività analoghe da parte di operatori economici privati.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentati nell'istanza. Resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale**
**atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO UFFICIO**
**(firmato digitalmente)**